



CITTA' DI LEGNAGO

UFFICIO: SERVIZIO INFORMATICO

N.364 del 01 SETTORE del 10/05/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: ATTIVAZIONE SUPPORTO "DELL" PER SERVER E SAN IN DOTAZIONE AL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO.

Vista la proposta del responsabile dell'istruttoria, Giuliana Franceschetti, che attesta il regolare svolgimento della stessa e dichiara, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/90 s.m.i., dell'art. 6 del D.Lgs. 62/2013, del vigente Codice di Comportamento comunale e dell'implementazione del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza del Comune di Legnago, che non sussiste in capo alla sottoscritta alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e di natura non patrimoniale, con riguardo al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE

Premesso che il centro elaborazione dati del Sistema Informatico Comunale ha in dotazione apparati server e San acquisiti nell'anno 2013, il cui periodo di garanzia è scaduto e per i quali si rende necessaria l'attivazione di una estensione della garanzia per preservarli da eventuali danni fisici e guasti tecnici dovuti all'usura;

Vista la necessità di garantire alcuni servizi di fondamentale importanza per la gestione della sicurezza informatica delle banche dati comunali presenti nei server in dotazione;

Dato atto che sono state valutate le possibili soluzioni sul mercato proposte dagli operatori di settore e verificato sulla piattaforma telematica M.e.P.A. la disponibilità dei beni da acquistare è stata richiesta un'offerta economica alla Ditta Lantech Longwave S.P.A. di Reggio Emilia;

Valutato altresì che il citato contraente presenta pregresse e significative esperienze in tale ambito avendo, fin qui, ottenuto il gradimento dello scrivente ente rispetto ad un precedente affidamento;

Ritenuto che tale affidamento rappresenta pieno soddisfo rispetto ai principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza così come previsto dall'art.30 del citato Codice degli Appalti;

Atteso, inoltre, che l'art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile

2016, n. 50, come modificato dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, per affidamenti di forniture di beni e di servizi di importo inferiore ad € 75.000,00, che non comportano un obbligo di confronto comparativo tra operatori economici, favorisce procedure semplificate da parte delle Stazioni Appaltanti;

Richiamato l'art. 32, co. 2, del suddetto Decreto Legislativo, che dispone che nella procedura di cui all'art. 36, co. 2, lett. a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto mediante determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

Preso atto altresì che la Ditta Lantech Longwave S.P.A. ha praticato uno sconto di Euro 132,00 sul prezzo base di listino pari a Euro 1.772,00, pertanto il costo totale annuo del servizio per i n. 3 apparati è pari a Euro 1640,00 + i.v.a. 22%;

Ritenuto per ragioni di congruità tecnica ed economica di affidare il servizio in oggetto alla ditta LANTECH LONGWAVE SPA del Gruppo Zucchetti con sede legale in Reggio Emilia (RE) - Cod.Fisc./P.IVA, 01922820350 come da offerta prot. n. 20027 del 04/05/2022 che prevede un costo annuo complessivo di Euro 1.772,00 + I.V.A. 22%, ribassato a Euro 1.640,00, per prolungamento supporto dal 12/05/2022 all' 11/05/2023 (estensione della garanzia) dei codici prodotti DELL consistenti in: 1 PowerVault MD3600F KIT, matricola serie n. 2Y4BJ5J Euro 860,00 +IVA, n. 1 PowerEdge R620, matricola serie n. 9NY0NW1 Euro 456,00 + IVA, n. 1 PowerEdge R620, matricola serie n. HMY0NW1 Euro 456,00 + IVA 22%;

Dato atto che la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147 bi, comma 1 del D.Lgs 267/2000;

Constatato, inoltre, che trattasi di una spesa di importo inferiore ai 5.000,00 euro e conseguentemente non trovano applicazione gli obblighi di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.) di cui all'art.328, comma 1, del regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento, così come previsto dalla legge di stabilità per l'anno 2016 (comma 502 della Legge 28.12.2015, n. 208 in G.U. n. 302 del 30.12.2015), come modificato dalla legge di bilancio per l'anno 2019 (Legge 30.12.2018, n. 145 - G.U. n. 302 del 31-12-2018) ed avuto particolare riguardo al comma 130 ove si prevede : All'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole :1000 euro, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: 5.000 euro;

Richiamato il Comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 30 ottobre 2018, ove si prevede che, in relazione alla soglia di non applicabilità del Mepa e di altre piattaforme telematiche, chiarisce che la stessa non è interessata dall'applicazione dell'art. 40, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016, precisando pertanto che entro tale fascia (ora ricondotta a 5.000 euro) le amministrazioni pubbliche possono procedere agli acquisti senza necessità di fare ricorso agli strumenti informatici;

Atteso che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, il Codice Identificativo del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto dall'art. 3 comma 2 della deliberazione del 10.2.2010 della stessa Autorità CIG: **Z603644C6A** ;

Considerato altresì di aver verificato la regolarità contributiva della ditta attraverso il DURC regolare prot. INAIL_31374208 del 09/02/2022, con scadenza validità il 09/06/2022;

Visto l'art. 107 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267, che attribuisce ai dirigenti l'adozione di atti e provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, ivi compresa la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, con autonomi poteri di spesa;

Dato atto che al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al "Patto di Integrità" approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 31 del 6 febbraio 2019 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici;

Vista la deliberazione di G.C. n. 1 del 04.01.2022 -dichiarata immediatamente eseguibile - ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2022-2023-2024";

Visti gli artt. 35 e 40 del regolamento di contabilità;

Visto l'art. 68 dello Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

1. di procedere, per le motivazioni esplicitate in premessa, all'affidamento diretto del servizio di supporto delle apparecchiature "Dell" con estensione di garanzia per i server e le San, in favore della ditta LANTECH LONGWAVE SPA di REGGIO EMILIA e di procedere all'invio dell'ordine e alla conclusione del contratto mediante lettera commerciale inviata tramite P.E.C. alle condizioni precisate nell'offerta prot. n. 20027 del 04-05-2022 che evidenzia un costo di Euro 1.640,00 più I.V.A. 22% per un totale complessivo di Euro 2.000,80;

2. di prendere atto che ai fini della tracciabilità finanziaria il codice C.I.G di riferimento è il seguente: **Z603644C6A**;

3. di stabilire che l'aggiudicatario dovrà attenersi a quanto previsto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di utilizzo dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche, assicurando di porre in essere quanto necessita per il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

4. di impegnare la spesa complessiva di euro **2.000,80** (Iva inclusa) imputandola al capitolo 90.00.08 "Spese per ufficio S.I.C." del bilancio 2022-2024, annualità 2022 dando atto che l'obbligazione è ripetitiva e scade nel 2022;

5. di trasmettere copia della presente determinazione all'Ufficio di Segreteria, ai fini della pubblicazione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi;

6. di inserire la presente determinazione, integrata con gli estremi di pubblicazione all'albo pretorio, nella raccolta delle determinazioni di questo Settore;

7. di dare atto, che il responsabile dell'Istruttoria dichiara, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 241/90 s.m.i., dell'art. 6 del D.Lgs. 62/2013, del vigente Codice di Comportamento comunale e dell'implementazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Legnago, che non sussiste in capo alla sottoscritta alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e di natura non patrimoniale, con riguardo al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE
Dott. Luigi De Ciuceis
F.to Digitalmente

